Banca Zarattini & Co.

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Generali

Le seguenti condizioni generali disciplinano le reciproche relazioni tra Cliente e Banca Zarattini & Co. SA (di seguito la Banca). Sono fatti salvi gli accordi e le Condizioni particolari, le cui disposizioni, se di tenore diverso, prevalgono su quelle qui riportate. I termini “Cliente” e “clienti” sottintendono allo stesso modo le persone di sesso maschile e femminile, nonché le persone giuridiche e le comunità.

Le informazioni generali sulla Banca (ad esempio ragione sociale e indirizzo, campo di attività, stato di vigilanza) nonché ulteriori informazioni e avvisi legali rilevanti ai fini delle Condizioni generali sono pubblicate su www.zarattinibank.ch e possono essere ottenute presso la Banca.

1. Diritto di disposizione

Nei confronti della Banca sono valide, fino a revoca scritta, esclusivamente le firme che le sono state comunicate per iscritto, indipendentemente da diversa iscrizione al Registro di commercio o su qualsiasi altra pubblicazione.

Il Cliente autorizza la Banca a stornare dal suo conto gli importi erroneamente accreditati.

Qualora il Cliente fosse una società o una persona giuridica di diritto privato o di diritto pubblico (associazione, fondazione, istituto, società, ecc.), la Banca dovrà essere informata per iscritto di qualunque ulteriore variazione delle persone autorizzate ad assumere impegni per suo conto; sino a detta notifica, le persone precedentemente designate saranno ritenute autorizzate ad agire.

Dopo il decesso del Cliente, la Banca potrà esigere la produzione di documenti di legittimazione (ad esempio certificato ereditario, certificato di esecutore testamentario ecc.) ai fini dell’accertamento di chi è abilitato a disporre.

2. Controllo firme e legittimazioni

La Banca verifica la legittimazione del Cliente e dei suoi procuratori e rappresentanti con l’usuale diligenza negli affari. Danni risultanti da incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate sono a carico del Cliente, a meno che non sia imputabile alla Banca una colpa grave. Il Cliente è tenuto a conservare con diligenza i documenti Bancari e in particolare gli atti di legittimazione in modo tale da impedire che persone non autorizzate possano accedervi. Il Cliente è tenuto ad adottare tutte le misure cautelative, ragionevolmente esigibili, al fine di evitare abusi o frodi. In caso di violazione dei propri obblighi di diligenza, lo stesso si fa carico dei danni derivanti da un abuso dei suoi atti di legittimazione o da frodi.

3. Incapacità civile

Il Cliente è tenuto a notificare immediatamente alla Banca, per iscritto o in altra forma che consenta la prova per testo, la sopravvenuta incapacità civile dei propri procuratori, rappresentanti o altri terzi. Qualora la Banca abbia fatto prova dell’usuale diligenza negli affari, il Cliente dovrà farsi carico dei danni derivanti dall’incapacità civile dei propri procuratori, rappresentanti o altri terzi.

4. Informazioni sul Cliente

La Banca è autorizzata a procurarsi presso terzi le informazioni sul Cliente necessarie per la relazione d'affari.

5. Comunicazioni della Banca

Qualsiasi comunicazione scritta della Banca è considerata come avvenuta se spedita all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Quale data d'invio deve ritenersi valida quella figurante sulla rispettiva copia in possesso della Banca o sulla lista di spedizione. Qualora la Banca abbia ricevuto l'ordine di trattenere la corrispondenza ("Fermo Banca"), la posta inviata dalla Banca è considerata come ricevuta e consegnata al Cliente alla data presente sulla stessa. In assenza di istruzioni per la spedizione della corrispondenza, quest'ultima viene conservata presso la Banca. La Banca è sollevata da qualsiasi responsabilità nell'agire in tal senso. Nonostante ciò, il Cliente ha il dovere e la responsabilità di ritirare e leggere la propria corrispondenza trattenuta nel" Fermo Banca" almeno una volta all'anno.

Se il Cliente ha concordato con la Banca un canale di comunicazione elettronico, le comunicazioni si ritengono avvenute non appena le stesse sono per la prima volta a disposizione del Cliente su tale canale.

Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca cambiamenti relativi: all'indirizzo di residenza o di domicilio, ad eventuali ulteriori indirizzi di corrispondenza, nonché a procure o diritti di firma conferiti.

Il Cliente autorizza la Banca a registrare in via continuativa e utilizzare, senza ulteriore preavviso, conversazioni telefoniche, telematiche e ogni altra comunicazione con il Cliente a garanzia della qualità, per scopi probatori o per ottemperare ai requisiti di legge. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate.

6. Protezioni dei dati, esonero dal segreto Bancario e altri obblighi di segretezza

La Banca è soggetta agli obblighi di segretezza disciplinati dalle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati e di segreto Bancario. Per "dati del Cliente" si intendono, per esempio, l'insieme dei dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita, numero del conto, ecc.), delle informazioni relative ai conti (estratti delle operazioni effettuate, stati patrimoniali, ecc.) e di Know Your Customer - KYC (origine dei fondi, scopo della relazione, documentazione a supporto delle transazioni effettuate, ecc.) riferiti al Cliente nonché ad altre persone collegate alla relazione (avente diritto economico, detentore del controllo, procuratori, ordinanti/beneficiari di operazioni, ecc.). Il Cliente è informato che il segreto Bancario non è assoluto e che la Banca, in virtù di altre disposizioni legali o normative, può essere tenuta a trasmettere a soggetti terzi svizzeri o esteri i dati del Cliente. Il Cliente, in ogni caso, svincola la Banca dal suo obbligo di segretezza e pertanto esonera la Banca dal rispetto del segreto Bancario e vi rinuncia espressamente.

I. Se ciò è necessario ai fini della salvaguardia degli interessi della Banca, e meglio:

- in caso di azione giudiziaria, denuncia penale o altre comunicazioni alle autorità: avviate o anche solo minacciate dal Cliente contro la Banca, sia in Svizzera che all'estero;
- per garantire i diritti della Banca e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi;
- per l'incasso di crediti della Banca verso il Cliente, sia in Svizzera che all'estero;

- In caso di rimproveri mossi dal Cliente alla Banca sia pubblicamente, sia presso autorità in Svizzera o all'estero.

Sono inoltre riservati tutti gli obblighi previsti dalla legge di fornire informazioni alle autorità competenti.

II. Qualora, a seguito di un investimento in titoli o diritti esteri, la legislazione estera imponga alla Banca la comunicazione dell'identità dell'azionista. Specificatamente in caso di transazioni e servizi svolti dalla Banca su richiesta del Cliente (p.es. traffico dei pagamenti, acquisto, consegna e ricezione, custodia e vendita di titoli e altri strumenti finanziari o valori in deposito, operazioni su divise e su metalli preziosi, operazioni su derivati/OTC, legittimazione all'esercizio del diritto di voto titoli quotati ai sensi della normativa EU SRDII). In tali casi, e allo scopo di poter correttamente eseguire transazioni e servizi, la Banca è sin d'ora autorizzata e delegata alla divulgazione nei confronti di terze parti svizzere o estere coinvolte nelle suddette transazioni e servizi (per es. borse, broker, banche depositarie, repertori dei dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di sub custodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti, nonché altre terze parti coinvolte), e nel rispetto di leggi, regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, non ché degli standard in materia di compliance. In ragione di imposizioni legislative e regolamentari, alla Banca può essere precluso in determinate fattispecie di divulgare i dati del Cliente in relazione a transazioni e servizi. Il Cliente riconosce l'esclusione di responsabilità della Banca a seguito di tale impedimento.

III. Qualora ciò si renda necessario ai fini dello scambio di informazioni tra la Banca e altre entità finanziarie incluse nel perimetro di vigilanza consolidata di Gruppo della Banca, per la corretta completa esecuzione, adempimento delle operazioni bancarie riferite al Cliente, le ripartizioni di costi, la gestione del rischio, l'osservazione di obblighi legislativi o regolamentari e/o per motivi di compliance.

In tutti i casi sopracitati, le informazioni relative al Cliente possono includere: le relazioni in essere tra Cliente e la Banca, gli aventi diritto economico, i detentori di controllo, i beneficiari, procuratori, rappresentanti e fideiussori.

La Nota informativa sulla privacy della Banca contiene dettagliate informazioni relative alla raccolta di dati personali e al loro trattamento da parte della Banca e dei diritti e degli obblighi dei Clienti. La Banca pubblica la Nota informativa sulla privacy e qualsiasi relativo aggiornamento sul proprio sito internet: www.zarattinibank.ch.

7. Applicazione della normativa FATCA

Il Cliente prende atto che in caso di cambiamento delle circostanze che determinano lo status di US Person ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), è obbligato a dare comunicazione alla Banca entro 30 giorni e in ogni caso, a sottoscrivere e fornire alla Banca un formulario W9 emanato dal IRS (Internal Revenue Service) assieme alla rinuncia del segreto bancario ("secrecy waiver").

Al verificarsi di tali circostanze il Cliente accetta di rinunciare al segreto bancario e alla confidenzialità e/o protezione dei dati e autorizza sin d'ora la Banca a fornire alle autorità statunitensi tutte le informazioni richieste dalla normativa FATCA. Qualora il cambiamento di circostanze dovesse dipendere dall'aver preso la residenza negli USA o dal soddisfare i criteri del "substancial presence test", il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non essere più nella condizione di continuare a prestare il servizio di gestione patrimoniale o qualsiasi altro servizio che non sia quello di mera depositaria, e pertanto si riserva il diritto di interrompere, senza preavviso, l'erogazione di servizi nonché liquidare tutti gli attivi.

Il Cliente prende infine atto che, non rispettando l'obbligo di presentare la documentazione richiesta impendendo così di determinare lo status di US Person/ Non US Person, la Banca qualificherà la relazione come "conto senza dichiarazione di

consenso" ai sensi dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America. La relazione d'affari sarà oggetto di notifica all'IRS, che potrà inoltrare domande concernenti specifiche informazioni sul Cliente stesso e sulla sua relazione. Tutte le informazioni trasmesse dalla Banca alle autorità statunitensi non saranno protette dalla legge svizzera, e potranno essere tramesse anche a terzi.

8. Rischi connessi ai mezzi di trasmissione

Danni risultanti dall'uso della posta o di un servizio di corriere, del telegrafo, del telefono, del telex, del telefax, di qualsiasi altro mezzo di trasmissione o di trasporto, e in particolare per ritardi, perdite, disguidi, malintesi, alterazioni o doppi invii, sono a carico del Cliente, a meno che non sia imputabile alla Banca una colpa grave.

La Banca può soprassedere a sua discrezione e senza rincorrere una propria responsabilità, all'esecuzione di qualsiasi ordine impartito per telefono, telegramma o telefax fino al ricevimento di una conferma scritta; essa può altresì farsi confermare l'ordine in qualsiasi altra maniera che essa giudicherà utile.

Il Cliente è responsabile delle conseguenze derivanti dall'utilizzo impreciso, incompleto o inesatto degli ordini compilati.

9. Reclami del Cliente

Reclami del Cliente circa l'esecuzione o la mancata esecuzione di ordini di qualsiasi genere o contestazione sull'esattezza di estratti conti o di deposito, nonché qualsiasi altra comunicazione, devono essere presentati immediatamente a ricezione del rispettivo avviso ma, al più tardi, entro 30 giorni; in caso contrario, l'esecuzione o la mancata esecuzione di ordini, nonché i corrispondenti estratti e le comunicazioni, sono da considerare approvati; qualora non vi fosse alcun avviso, il relativo reclamo deve essere presentato non appena trascorso il termine entro il quale l'avviso sarebbe dovuto normalmente pervenire al Cliente.

10. Mancata esecuzione o tardiva esecuzione di ordini

Se al Cliente derivano danni dovuti alla mancata o alla tardiva esecuzione di ordini (esclusi gli ordini di borsa), la Banca risponde soltanto per la perdita degli interessi, a meno che nel caso particolare non sia stata richiamata la sua attenzione circa la minaccia di un danno più grave.

Se un Cliente dà un ordine di pagamento per un importo che supera il suo avere disponibile oppure il limite di credito concessogli, la Banca si riserva il diritto di eseguire l'ordine soltanto fino a concorrenza dell'ammontare coperto, scegliendo lei stessa i pagamenti da eseguire senza necessariamente tenere conto della data dell'emissione oppure dell'ora del ricevimento degli ordini del Cliente oppure di altri elementi.

In particolare, la Banca non risponde del mancato guadagno, indipendentemente dal tipo d'ordine.

11. Registrazioni degli ordini telefonici

Il Cliente conosce e accetta fin da ora che al fine di tenere una prova del contenuto delle istruzioni impartite telefonicamente e, pertanto, evitare qualsivoglia incomprensione o successiva controversia, la Banca può registrare le conversazioni telefoniche tra il Cliente e la Banca.

12. Diritto di pegno e di compensazione

La Banca ha un diritto di pegno, un diritto di ritenzione e, per i suoi crediti, un diritto di compensazione, su tutti gli attivi (inclusi crediti) e i titoli del Cliente (di seguito “attivi”) che detiene e/o custodisce per conto del Cliente, presso la Banca o altrove, indipendentemente dalla loro designazione, dal conto o sottoconto su cui gli attivi sono depositati o dalla loro natura o valuta, relativamente a ogni e qualsivoglia credito e pretesa derivante dalla sua relazione d’affari con il Cliente, indipendentemente dalla relativa scadenza o valuta di denominazione. Il diritto di pegno nasce però soltanto col formarsi del credito. Così dicasi per crediti o prestiti accordati su speciali garanzie o anche senza garanzia. Se la Banca ritiene, a propria discrezione, che il valore dei beni gravati da detto pegno non è più sufficiente a coprire i propri crediti, essa ha il diritto di assegnare un termine al Cliente per fornire la differenza. In caso di inadempienza, tutti i crediti della Banca diverranno immediatamente esigibili, indipendentemente dalla loro scadenza. In tale eventualità, o in caso di emergenza (quali oscillazioni improvvise dei mercati finanziari), la Banca può, a propria discrezione e senza altro preavviso, disporre degli attivi tramite vendita privata (ivi incluso agendo come acquirente) senza dover ricorrere alle formalità previste dalla Legge sulla esecuzione e sul fallimento (di seguito ”LEF”) o dalle disposizioni in vigore all’estero nel luogo in cui deve avvenire il realizzo, oppure scegliendo l’esecuzione forzata ai sensi della LEF. Il diritto di pegno in relazione a una carta di credito si estingue solo una volta trascorso un periodo di tre mesi dopo la restituzione o la scadenza della carta.

13. Conti correnti

La Banca accredita o addebita interessi, commissioni, spese e imposte come convenuto, secondo il proprio tariffario adottato o secondo le consuetudini, a sua scelta, trimestralmente, semestralmente o annualmente. La Banca si riserva tuttavia il diritto di modificare in qualsiasi momento il tasso d’interesse e la commissione, in particolare qualora si verifichino cambiamenti nella situazione del mercato monetario, dandone notizia al Cliente con una circolare o in qualsiasi modo appropriato.

In assenza di reclamo entro un mese, gli estratti conto saranno considerati approvati, anche se il benestare inviato al Cliente per la firma non è stato ancora ricevuto dalla Banca. Il riconoscimento tacito o espresso dell’estratto conto implica l’approvazione di tutte le registrazioni effettuate sullo stesso, nonché delle eventuali riserve della Banca.

Qualora si accumulino diversi ordini del Cliente, il cui ammontare complessivi sorpassi l’avere a disposizione oppure il limite di credito accordatogli, la Banca, a suo esclusivo giudizio, ha il diritto di decidere quale ordine deve essere totalmente o parzialmente eseguito, e ciò a prescindere dalla data o dal momento dell’entrata dell’ordine.

14. Accredito e addebito di pagamenti in valuta estera

Gli accrediti o gli addebiti di importi in valuta estera avvengono in franchi svizzeri, a meno che il Cliente abbia impartito tempestivamente istruzioni contrarie o sia titolare di un conto nella corrispondente valuta estera. Se il Cliente dispone solamente di conti in altre valute estere, la Banca può liberamente decidere di accreditare o addebitare gli importi in una di queste valute.

15. Conti in moneta estera

La Banca deposita l’equivalente degli attivi del Cliente denominati in valuta estera a proprio nome, ma per conto e a rischio del Cliente, presso corrispondenti che godono della sua fiducia, all’interno o all’esterno dell’area monetaria in questione. Il Cliente si fa carico, in proporzione alla propria parte, di tutte le conseguenze economiche e legali che possano incidere sull’insieme degli

attivi della Banca all'estero o investiti nella valuta estera tramite ordini di bonifico o assegno/i emesso/i dalla Banca su banche corrispondenti. Per tutte le altre modalità di disposizione è indispensabile l'accordo preventivo della Banca.

16. Conti e depositi cifrati o sotto pseudonimo

Tutti i rischi e le conseguenze del fatto che il conto e il deposito sono stati aperti presso la Banca sotto un numero o sotto uno pseudonimo convenuto vanno a carico del Cliente. Un conto cifrato o sotto pseudonimo non deve essere utilizzato per transazioni commerciali. Somme, titoli e altri oggetti di valore che la Banca riceve per conto del Cliente vengono automaticamente accreditati o, rispettivamente, destinati, al conto o al deposito cifrato sotto pseudonimo. La Banca non è tenuta ad accreditare al conto del Cliente gli attivi ricevuti se l'identificazione del conto non è sufficientemente precisa.

17. Commissioni e costi della Banca per i suoi servizi

La Banca applica commissioni e diritti per i propri servizi che addebita al conto corrente del Cliente. Le commissioni e i diritti sono indicati nel tariffario della Banca in vigore in quel momento o sono concordati separatamente per iscritto. La Banca può altresì addebitare una ragionevole commissione per servizi speciali non forniti come standard ai propri Clienti o in caso di successioni. Inoltre, la Banca addebita al conto del Cliente i costi sostenuti, in particolare quelli pagati a terzi per conto del Cliente. Tali costi di terzi possono essere inclusi nel prezzo di acquisto o vendita del rilevante strumento finanziario. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le proprie commissioni e i diritti di informare il Cliente mediante circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato. Se non vengono contestate entro 30 giorni dalla loro notifica, tali modifiche sono considerate approvate.

18. Accordi Commerciali con soggetti terzi

In connessione con le transazioni concluse con il Cliente in quote di fondi d'investimento, prodotti strutturati, ivi inclusi senza limitazione certificati, notes o depositi strutturati, o in qualsiasi altro strumento finanziario (di seguito collettivamente "Strumenti finanziari"), la Banca può ricevere commissioni/diritti da banche, istituzioni finanziarie, società di gestione di fondi e altri veicoli di emissione, ivi incluse entità del Gruppo a cui la Banca appartiene (di seguito collettivamente "Terzi") che versano detti pagamenti alla Banca per la distribuzione degli Strumenti finanziari (di seguito "Incentivi"). Gli incentivi possono essere su base di singole transazioni o ricorrenti sotto forma di "Up Front Fee" o di "Trailer Fee". Le Up Front Fee sono spread integrati nel prezzo di emissione dei prodotti strutturati (quali notes, certificati) o, rispettivamente, inclusi nell'ammontare d'investimento nozionale di prodotti strutturati negoziati fuori borsa ("OTC") ovvero commissioni connesse a vendite versate alla Banca da fondi d'investimento. Le Trailer Fee sono una porzione della commissione di gestione dei fondi d'investimento/prodotti strutturati (addebitata ai clienti) che è retrocessa su base ricorrente alla Banca dal gestore degli investimenti/fornitore dei prodotti per gli sforzi profusi per il collocamento/la distribuzione e per gli altri servizi resi. Le Up Front Fee oscillano tra lo 0,4% e l'1,5% del prezzo di emissione/ammontare d'investimento nozionale dei prodotti strutturati o, rispettivamente, tra lo 0,2% e il 2% del prezzo di emissione delle quote dei fondi d'investimento. Le Trailer Fee oscillano tra lo 0,1% e l'1,5% annuo del valore patrimoniale netto/valore di mercato rispettivamente dei fondi d'investimento e dei prodotti strutturati. La Banca fornisce dettagli degli Incentivi per specifici Strumenti finanziari dietro richiesta scritta del Cliente. **Il Cliente accetta espressamente fin da ora che detti Incentivi possono essere trattenuti dalla Banca come remunerazione aggiuntiva e vi rinuncia integralmente.**

Inoltre, il Cliente riconosce e accetta che se il Cliente viene introdotto alla Banca da un intermediario (di seguito ”Finder”), o se il Cliente conferisce un mandato di gestione sui propri attivi presso la Banca a un gestore patrimoniale indipendente (di seguito ”Gestore”) o se il Cliente riceve la consulenza in merito agli investimenti da effettuare tramite il proprio conto presso la Banca da un consulente finanziario indipendente (di seguito ”Consulente”), la Banca può versare al Finder, al Gestore o al Consulente una remunerazione per le loro attività. Tale remunerazione può assumere la forma di un pagamento una tantum solitamente compreso tra lo 0,10% e l’1% dei movimenti attivi nuovi netti durante un anno civile quale compenso per avere introdotto il Cliente alla Banca o per aver aggiunto attivi all’esistente conto del Cliente (di seguito “Finder fee”). In aggiunta o in alternativa alla Finder fee, la Banca può versare al Finder o al Gestore o al Consulente retrocessioni su commissioni quali, senza limitazione, commissioni di gestione, di intermediazione e di deposito, addebitate dalla Banca al Cliente (di seguito” Commissioni della Banca”), nonché su Incentivi ricevuti dalla Banca da Terzi (di seguito “Retrocessioni”).

L’importo delle Retrocessioni è direttamente dipendente dal numero e dal valore delle transazioni effettuate dal Gestore o, rispettivamente, raccomandate dal Consulente, nonché dal valore degli investimenti sul conto del Cliente. Le Retrocessioni ammontano solitamente ad una percentuale compresa tra il 20% e il 50% delle Commissioni della Banca e degli Incentivi. Il Cliente conferma di essere consapevole che il pagamento da parte della Banca della Finder fee e/o delle Retrocessioni può determinare potenziali conflitti d’interesse tra il Finder o, rispettivamente, il Gestore o il Consulente, e il Cliente. Il Cliente accetta che è responsabilità primaria del Finder, del Gestore e del Consulente fornire al Cliente i dettagli della Finder fee e delle Retrocessioni. Ciò nondimeno, qualora il Finder, il Gestore e il Consulente non ottemperassero ai propri doveri, la Banca informa il Cliente a tale riguardo dietro sua richiesta scritta.

19. Bonifici e trasferimenti di titoli

Il Cliente riconosce fin da ora che, in applicazione alla legislazione svizzera ed estera, la Banca è tenuta a indicare il nome, l’indirizzo e il numero di conto dell’ordinante in caso di bonifici transfrontalieri o di bonifici nazionali in valuta estera. L’indirizzo dell’ordinante può essere sostituito dalla data e dal luogo di nascita, da un codice di identificazione Cliente o da un codice di identificazione nazionale dell’ordinante. In caso di bonifici nazionali in franchi svizzeri la Banca può indicare solo il numero di un conto o un codice di identificazione dell’ordinante a condizione di essere in grado di fornire le restanti informazioni entro tre giorni se le fosse richiesto. Queste regole sono obbligatorie anche per i conti cifrati e possono inoltre applicarsi ai trasferimenti dei titoli. Il Cliente comprende altresì che i destinatari di queste informazioni saranno essenzialmente banche e operatori di sistemi coinvolti nell’elaborazioni dei bonifici, ivi inclusi senza limitazione le banche corrispondenti nazionali ed estere della Banca, nonché i sistemi SIC (Swiss Interbank Clearing) o SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). È inoltre possibile che detti destinatari trasmettano essi stessi ulteriormente tali informazioni a terzi incaricati in altri Paesi a fini di elaborazione o di archiviazione, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. Alcuni sistemi di pagamento, quali la SEPA (aerea unica dei pagamenti in euro), richiedono le medesime informazioni anche relativamente ai beneficiari dei trasferimenti, senza di cui l’operazione non può essere eseguita. Alcune banche estere richiedono persino informazioni sui beneficiari economici. L’omissione di tali indicazioni può di fatto avere come conseguenza che le istruzioni non vengano eseguite o che gli attivi vengano bloccati dalle banche all’estero. Il Cliente è consapevole del fatto che quando giungono all’estero le informazioni relative al Cliente o al beneficiario economico non sono più protette dalla legge svizzera, in particolare dalla Legge federale sulla protezione dei dati e dal segreto bancario svizzero. Dette informazioni potrebbero persino venire trasmesse a Paesi in cui non vige una protezione dei dati comparabile alla Svizzera. I potenziali destinatari di tali informazioni non sono inoltre soggetti al segreto bancario svizzero e potrebbero essere tenuti dalle leggi e normative estere a fornire tali informazioni alle autorità

giuridiche, amministrative, normative o tributarie all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Il Cliente rinuncia espressamente fin da ora al beneficio del segreto bancario svizzero (in particolare all'art. 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio) e al beneficio della Legge federale sulla protezione dei dati e autorizza la Banca a trasmettere le informazioni richieste nell'ambito dell'esecuzione dei suoi ordini di bonifico o di trasferimento di titoli e nella misura richiesta dalle suddette norme vigenti.

20. Cambiali, assegni e altri titoli

La Banca ha la facoltà di riaddebitare al conto del Cliente cambiali, assegni e altri titoli rimasti insoluti e già scontati o accreditati. Ciò nondimeno la Banca conserva i propri diritti cambiari, dell'assegno bancario o altre pretese di pagamento per l'ammontare totale delle cambiali, assegni e altri titoli, compresi i crediti accessori, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tali titoli, e ciò sino al pagamento del saldo debitore esistente. La Banca non è responsabile per il fatto che una cambiale, un assegno o altro titolo non sia stato tempestivamente presentato o protestato, o che i diritti di regresso non siano stati fatti valere. La Banca declina qualsiasi responsabilità per il mancato pagamento o per il pagamento tardivo degli assegni, cambiali o altri titoli pagabili presso la Banca, in tutti i casi in cui la copertura non è stata messa a disposizione della Banca almeno un giorno lavorativo prima della scadenza. La Banca si riserva il diritto di rifiutare l'emissione di libretti di assegni e di esigere la restituzione di assegni non utilizzati.

21. Outsourcing di servizi

La Banca è autorizzata a ricorrere a servizi di terzi per l'amministrazione e l'esecuzione di operazioni generate sia dall'attività in proprio sia in seguito a ordini di clienti. In particolare, la Banca si riserva di affidare integralmente o parzialmente, settori e funzioni, inclusi dati dei clienti bancari, a fornitori di servizi in Svizzera e all'estero. Questi, a loro volta, possono comunicare i dati dei clienti bancari a terzi, qualora questi ne abbiano bisogno o siano vincolati da un obbligo di riservatezza.

22. Archiviazione elettronica

La Banca si riserva espressamente il diritto di conservare tutti i dati personali relativi ai clienti su archivi elettronici o altri supporti.

23. Rappresentanza alle assemblee generali

La Banca non è tenuta a informare il Cliente della data e del luogo delle assemblee generali ordinarie e straordinarie delle società le cui azioni o i cui titoli incorporanti diritti sociali sono depositati su un conto presso la stessa. Essa non è inoltre tenuta a rappresentare il Cliente in occasione di dette assemblee generali degli azionisti.

24. Continuità dei rapporti giuridici

I rapporti giuridici tra la Banca e il Cliente non si estinguono per l'incapacità civile, il fallimento, la dichiarazione di scomparsa o il decesso del Cliente o per qualunque altra causa di cui gli artt. 35 e 405 del Codice delle obbligazioni svizzero.

25. Risoluzione delle relazioni d'affari

Il Cliente può in qualsiasi momento risolvere totalmente o parzialmente le sue relazioni d'affari con la Banca, comunicando la sua decisione per iscritto. La Banca si riserva il diritto di sospendere o di risolvere con effetto immediato le sue relazioni d'affari con il Cliente e in particolare, di annullare crediti promessi o utilizzati, nel qual caso il rimborso di quanto le è eventualmente

dovuto diventerà immediatamente esigibile. Ciò vale anche per crediti e prestiti con termini di durata o di disdetta determinati, qualora la Banca giudicasse che le condizioni economiche del Cliente non siano più tali da giustificare il proseguimento del rapporto di mutuo. Nei casi di revoca della relazione d'affari da parte della Banca, il Cliente è tenuto ad impartire entro 15 giorni alla Banca le istruzioni per il trasferimento dei valori patrimoniali e degli averi depositati. In mancanza d'istruzioni la Banca ha la facoltà di liquidare i valori patrimoniali e consegnarli fisicamente al Cliente oppure inviarne, con effetto liberatorio, il ricavato unitamente agli averi ancora disponibili all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente, anche in deroga ad eventuali disposizioni di posta trattenuta. La Banca si riserva d'applicare le commissioni di chiusura come da tariffario in vigore al momento della richiesta di chiusura. Restano riservate pattuizioni contrarie redatte in forma scritta.

26. Discrezione

Gli organi ed il personale della Banca hanno il dovere di mantenere una discrezione assoluta in ordine a tutte le relazioni con i Clienti, conformemente al diritto svizzero, con particolare riferimento alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

27. Giorni festivi

I giorni in cui la Banca (sede o uffici distaccati) è chiusa in virtù della legge vigente o delle prassi locali, in particolare il sabato e la domenica, sono parificati ai giorni festivi ufficiali. La Banca declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dalla chiusura della Banca durante tali giorni festivi.

28. Disposizioni particolari

Oltre alle presenti Condizioni Generali, il Regolamento di deposito come pure le condizioni particolari stabilite dalla Banca disciplinano alcuni ambiti di attività, e più precisamente, la custodia e l'amministrazione di titoli e di altri valori, e conti di risparmio, conti di deposito, libretti di assegni, cassette di sicurezza e cassa continua. Inoltre, le operazioni di borsa sono soggette agli usi delle varie piazze finanziarie, gli affari documentari alle norme e agli usi uniformi relativi ai crediti documentari pubblicate dalla Camera di commercio internazionale, e le operazioni d'incasso e di sconto alle condizioni generali dell'Associazione svizzera dei banchieri.

29. Conti in giacenza

Al fine di prevenire un'interruzione del contratto con la Banca, il Cliente si impegna a informare senza indugio la Banca di qualsiasi modifica della propria situazione personale (ad esempio in seguito ad un cambiamento d'indirizzo o di nome) e ad adottare le misure necessarie (quale la designazione di un procuratore o di una persona di fiducia), che permettano se del caso, di ristabilire il contatto. In caso di mancanza di contatto per diversi anni e al fine di proteggere gli interessi del Cliente o dei suoi eredi la Banca può effettuare, a spese del Cliente, tutte le ricerche necessarie al ripristino del contatto. Il Cliente è consapevole del fatto che, nel caso di conti in giacenza ai sensi delle rilevanti disposizioni, la Banca è tenuta a comunicare la relazione d'affari a un ufficio di segnalazione centrale a meno che il contatto non venga ripristinato. Se la Banca deve attivarsi per rintracciare il Cliente (o i suoi eredi) al fine di evitare l'applicazione delle disposizioni in materia di "averi senza notizie", potrà addebitare i costi di ricerca e le eventuali altre spese sul conto del Cliente.

30. Responsabilità del Cliente in materia fiscale "Customer Responsibilities in Tax Matters"

Il Cliente riconosce di essere stato messo a conoscenza della sua responsabilità di adempiere i suoi obblighi fiscali nei confronti delle autorità del suo Paese (dichiarazione e pagamento delle tasse) per quanto riguarda i beni depositati o gestiti presso la

Banca. Il Cliente è personalmente responsabile per il corretto pagamento degli oneri fiscali sui fondi investiti e sui ricavi da investimenti e per tutte le dichiarazioni connesse e le notifiche previste dalle disposizioni inerenti il suo domicilio fiscale. Questa conferma vale ugualmente, se del caso, per l'Avente Diritto Economico, al quale il Cliente si impegna a trasmettere l'informativa della Banca. La Banca non si assume alcuna responsabilità per la consulenza giuridica o fiscale. La Banca invita il Cliente e, tramite il suo intermediario, l'Avente Diritto Economico, a consultare un avvocato, un esperto fiscale o altri specialisti competenti. Il Cliente che non adempie ai suoi obblighi fiscali, secondo la legge applicata nel suo Paese di domicilio, può essere passibile di sanzioni pecuniarie e/o penali. Il Cliente è reso attento che, in applicazione agli accordi internazionali di cui la Svizzera è parte, il nome del contraente e dell'Avente Diritto Economico possono essere trasmessi su richiesta, alle autorità estere competenti, comprese le autorità fiscali del loro paese di domicilio.

31. Rispetto delle disposizioni legali e/o sanzionatorie

Il Cliente è responsabile del rispetto in ogni momento delle disposizioni legali applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia sanzionatorie emesse da autorità svizzere o internazionali. Il Cliente si impegna a tenere indenne la Banca da danni o pregiudizi per il mancato rispetto delle disposizioni legali e fiscali applicabili da parte sua o dei suoi rappresentanti.

32. Disposizioni particolari

Oltre alle presenti condizioni generali, per le operazioni di diversa natura sono applicabili le condizioni speciali emanate dalla Banca, oppure quelle oggetto di convenzioni sottoscritte con l'Associazione Svizzera dei banchieri o con le associazioni bancarie locali o in uso sulle diverse piazze. Per gli affari documentari valgono le norme della Camera di Commercio Internazionale.

33. Al fine di rispettare le disposizioni di legge e regolamentari nazionali e internazionali o per motivi di rischio della Banca, la Banca può limitare o rifiutare a sua discrezione la prestazione di taluni servizi e/o prodotti, fra cui limitare anche determinate operazioni bancarie (ad es. operazioni per contanti o un certo tipo di trasferimenti).

34. Modifiche delle Condizioni generali e dei formulari della Banca

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualunque momento tutti i propri formulari, ivi incluse le presenti Condizioni generali e il Regolamento di deposito. Tali modifiche saranno comunicate al Cliente mediante circolare o altro mezzo appropriato. In mancanza di contestazione entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla loro notifica, dette modifiche si intendono approvate ed entrate in vigore al momento della loro notifica. Qualora il Cliente presenti obiezione soltanto ad alcune delle disposizioni emendate, le altre disposizioni emendate entrano in vigore dopo il suddetto periodo di 30 giorni. La versione in vigore delle Condizioni generali nella sua interezza può essere visionata in Internet (www.bancazarattini.ch).

35. Diritto applicabile e foro giudiziario

Tutti i rapporti giuridici del Cliente con la Banca sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro esecutivo (quest'ultimo solo per Clienti domiciliati all'estero) e foro giudiziario esclusivo per tutte le controversie è il luogo nel quale si trova la sede della Banca. A tal fine, il Cliente dichiara di eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si trova la sede della Banca. La Banca è comunque autorizzata ad esercitare i propri diritti anche dinanzi alle autorità del domicilio del Cliente, come pure dinanzi a qualsiasi altra autorità competente, restando in ogni caso applicabile il diritto svizzero.

Accettazione

Io/Noi dichiaro/dichiariamo di aver preso conoscenza delle condizioni riguardanti le presenti “Condizioni generali” e di riconoscerle per me/noi vincolanti.

Luogo e data: _____ Firma(e) Titolare(i): _____

Via Serafino Balestra 17
6900-Lugano
Tel. +41 91 260 85 85
Info@bancazarattini.ch
bancazarattini.ch